



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I. DI BARI

N.RO 1 DEL 16 APR 2019

### PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PER LA SOPPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39

#### IL CONSERVATORE

- **Visto** l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del C.C.;
- **Visti** gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nonché l'art. 11, recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;
- **Vista** la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore;
- **Visto** il D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, quale regolamento di attuazione della legge n.39/1989, ed in particolare gli articoli 18, 19 e 20 che prevedono i presupposti e le modalità di applicazione delle possibili sanzioni disciplinari cui è soggetto l'agente che difetti di uno dei requisiti o delle condizioni previsti dall'art. 2, comma 3, della 3 febbraio 1989, n. 39 ;
- **Visto** l'art. 18, comma 3, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, modificativo della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
- **Visto** l'art. 73, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, che ha assoggettato l'attività di intermediazione commerciale e di affari alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;
- **Visto** il comma 6 del citato articolo 73 dove si prevede che *"ad ogni effetto di legge , i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n.ro 39, s'intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)";*
- **Visto** il Decreto 26 ottobre 2011 sulle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla citata legge n. 39/1989, ed in particolare l'art. 7 che prescrive una verifica dinamica dei requisiti, nonché le relative sanzioni nel caso in cui dalla verifica emerga la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
- **Atteso** che le imprese per le quali è stato avviato il procedimento previsto dalla predetta disposizione non hanno riscontrato/provveduto all'aggiornamento della posizione e che la comunicazione di invito a conformarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge 241/90, trasmesse tramite PEC e/o Raccomandata A.R., non hanno sortito un esito positivo;



- **Rilevato** che tra i provvedimenti inibitori suscettibili di adozione da parte del Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 26 ottobre 2011, sussistono, altresì, quelli conseguenti ai procedimenti nei quali sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla citata legge;
- **Considerato** che la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge consente al Conservatore del Registro delle Imprese di adottare un provvedimento finalizzato all'inibizione dell'attività denunciata;
- **Preso atto** che il mancato riscontro alla richiesta effettuata dal Registro delle Imprese autorizza l'Ufficio all'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività previa adozione del relativo provvedimento;
- **Ritenuto** che risulta improcastinabile la tutela del sovraordinato interesse pubblico che vieta, espressamente, lo svolgimento dell'attività di mediatore in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;
- **Preso atto** che il provvedimento amministrativo di inibizione alla continuazione dell'attività, per essere efficace, deve essere comunicato a tutti gli interessati, destinatari del provvedimento;
- **Ritenuto** che la predetta notifica costituisce, per gli interessati, il presupposto per, eventualmente, proporre ricorso al Tribunale competente, avverso l'emanando provvedimento di inibizione;
- **Considerato** che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli interessati hanno facoltà di proporre ricorso ordinario al Tribunale amministrativo competente entro il termine, perentorio, di sessanta giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza;
- **Considerato** che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 29.11.2008, n.ro 185, e dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 18.10.2012, n.ro 179, tutte le imprese, sia individuali che in forma associata, sono tenute a dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) e a comunicarla, per l'iscrizione, al Registro delle Imprese;
- **Preso atto** del valore giuridico attribuito alla PEC dell'impresa, quale domicilio elettronico certificato della medesima;
- **Visto** l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 07.03.2005, n.ro 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) inerente il diritto delle imprese a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- **Visto** il successivo art. 5 bis, comma 1, inerente l'obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel caso di adozione e comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- **Visto** il successivo art. 6, comma 1, inerente l'obbligo posto a capo delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare la PEC per le comunicazioni con i soggetti "impresa" che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; dichiarazione che a sua volta rappresenta espressa accettazione dell'invio di qualsiasi atto e/o provvedimento;



- **Preso atto** che la modalità di notificazione tramite lo strumento della PEC, nei confronti delle imprese interessate dal provvedimento di inibizione, dovrebbe ritenersi necessaria;
- **Considerato** che alcune delle imprese coinvolte nel predetto procedimento potrebbero risultare dotate di una casella di posta elettronica certificata non regolare o addirittura esserne sprovviste;
- **Ritenuto** che risulta imprescindibile notificare il provvedimento in oggetto anche a quelle imprese dotate di una casella di posta elettronica certificata non regolare o addirittura a quelle che non siano sprovviste;
- **Considerato** che, in considerazione del contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi, nonché del numero dei soggetti da notificare, non appare ragionevole, oltre che gravosa, procedere alla sua notifica, quantomeno, con le modalità tradizionali;
- **Visto** l'art. 21bis della legge 241/1990 che testualmente dispone che: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;
- **Atteso** che la disposizione appena richiamata possa applicarsi al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese versanti nella medesima situazione;
- **Ritenuto** che il provvedimento richiesto, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, possa essere emanato attraverso un "atto plurimo", avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dalla medesima patologia;
- **Considerato** che l'obiettivo di far conoscere l'esito del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- **Vista** la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- **Ritenuto** che la pubblicazione del provvedimento di inibizione sull'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, per un periodo continuativo di 60 (sessanta giorni), alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, consentirebbe di diffondere ampiamente la notizia della cancellazione d'Ufficio di tali imprese e costituirebbe, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21bis della Legge n. 241/1990;
- **Considerato** che l'Albo Camerale dell'Ente Camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Bari [www.ba.camcom.it](http://www.ba.camcom.it);
- **Ritenuto** che tale modalità produrrebbe una considerevole riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, determinando un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Repertorio a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;
- **Acquisito** il parere favorevole del Titolare della P.O. del Servizio "Registro Imprese – Sezione Speciale" in relazione alla legittimità degli adempimenti procedurali posti in essere in relazione al procedimento avviato, nonché di quelli consequenziali;



- **Ritenuto** di provvedere al riguardo senza indugio

#### DETERMINA

- **L'INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIATORE DELLE IMPRESE INSERITE NEL SOTTO RIPORTATO ELENCO:**

REA	Cod.Fisc. - R.I.	DENOMINAZIONE IMPRESA
192167	FMISFN51H03H096C	AGENZIA IMMOBILIARE STEFANO FIUME
192364	LDCNCL51E26A280R	LOIODICE NICOLA
277796	PLMFNC54C25L472Y	PALMISANO FRANCESCO VITO NUNZIO
283507	CTNMHL41L24A285F	CATINO MICHELE
298239	DMLDNC65B23A883H	HABITAT IMMOBILIARE DI DI MOLFETTA DOMENICO
312592	TRRGRT37D21E290K	GIOBERTO TORRIGIANI
331998	LCRCRL72E08A669U	LACERENZA CARLO
339159	MDSLNS72A19C983G	MODESTI ALFONSO
350997	RSPGPP66A27A662Q	RUOSPO GIUSEPPE
372833	DCRMSM71B05A662G	C.E.D.A.T. DI DE CARLO MASSIMILIANO ANGELO
398646	CMPNTN75H13H096J	CAMPANELLA ANTONIO
408797	LPLDNC66L26A883U	2M IMPORT-EXPORT DI LOPOLITO DOMENICO
423021	SPZVNG72T11A662B	SPIZZICO VITANGELO
427855	BNNSFN71R62A048I	BENINCASA STEFANIA
429554	STRGTN53B24F262Q	STRAGAPEDE GAETANO
430267	BCCVTI58H21C983Y	BUCCI VITO
436767	MNNLJ71C14F284H	AGENZIA LA RAPIDA DI MANENTE NICOLO' JUNIOR
440573	MNCFNC71M14A662F	ABAFIM DEL DOTT.FRANCESCO MONACELLI
441358	LTTVNC64D21A285E	IMMOBILIARE LOTITO DI LOTITO VITO NICOLA
442999	FNLMHL72C27C975A	FANELLI MICHELE



443113 DGRNCL70E24A662J	GRUPPO ALBATROS DI DE GIROLAMO NICOLA
444981 SLVFNC80D25A048V	SELVAGGI FRANCESCO
451749 DLRMRZ65H01F844P	DI LORETO MAURIZIO
452820 QRARCR68C21A285P	CASA BELLA DI AQUARO RICCARDO
452840 GRDFNC75B26F262W	GIARDINO IMMOBILIARE DI FRANCESCO GIARDINO
455422 MSLNTN62D06A662P	MASELLI ANTONIO
455745 FRNCLD69D24A662X	FORNARELLI CLAUDIO
460778 RZZLVC67C14A662M	RIZZUTI LODOVICO
463468 CLBPDN73S08A662Y	CALABRESE PRUDENZIO ROSARIO
471072 SCCPTL65L01L328S	IMMOBIL GREEN SAVINO DI SCOCCIMARRO PANTALEO
483612 RTLNTN55T17A662R	ROTOLO ANTONIO
484719 PLLMSM70P22A662D	PELLEGRINI MASSIMO
487835 CSSGPP72M30A662W	CASSANO GIUSEPPE
491500 LBRMRC84C05F262T	STUDIO GIOVINAZZO DI ALBERGA MARCO
491974 BRLFNC83T26L328K	BARILE FRANCESCO
493951 PTGNCL62E24A662Z	PUTIGNANO NICOLA
496453 CLSLGU47T14H926D	IMMOBILIARE CAVOUR DI CALASANZIO LUIGI
502592 PNTVCN64B06A048X	PINTO VINCENZO
507900 MZZSVT52L16B936G	MEZZINA SALVATORE
512314 MSTFMN83A59F915T	MASTROMARINO FILOMENA MILENA
512553 MSCFPP84R04A225U	MASCELLARO FILIPPO KENSINGTON INTERNATIONAL GROUP ITALY DIRECTOR
522776 VNTVVN88M56C975H	VENTRELLA VIVIANA
524077 LPDBNR80D28C975Y	LOPEDOTE BERNARDO
524624 ZNNMHL57B25I907V	ZIANNI MICHELE
529915 NNCNDR82B21L328H	IMMOBILIARE METRO QUADRO DI ANDREA ANNA CONDIA
532479 MNCNGL69C53A662M	REAL DREAM CASA DI MINCUZZI ANGELA
532803 CSTLGU84D25A662Y	CASTRONUOVO LUIGI



535099	BSLDNC87D15A225K	D&B SERVICE DI BASILE DOMENICO
535900	MGNDNL71R62Z114U	MIGNON DONNA LORRAINE MELANIE
541044	BBTNCL79H05F284X	PROFESSIONAL STUDIO DI NICOLO' ABBATTISTA
542527	PPRRRT86D07L109V	PAPARELLA ROBERTO
543355	LMTFPP81T04A662S	LIMMOBILIARE DI LIMITONE FILIPPO
545720	DSNMRT87D14A893G	DI SAN LEONARDO UMBERTO
551684	LMRMCH78C41E223W	LAMURAGLIA MARIA CHIARA GRAZIA
553715	SRCPRZ78L52A669H	ESSE IMMOBILIARE DI SARCINA PATRIZIA
556103	MRTNTN66E24F205X	A.MA EDIZIONI DI ANTONIO MARTINO
557136	ZZAGTN66P18A893F	BAIRON IMMOBILIARE DI ZAZA GAE
557807	NTZPQL78H09I330U	NATUZZI PASQUALE VITO
558722	DTMVTI78P06C975R	DETOMA VITO
559089	TMBLSN85B48L109L	TAMBORRA ALESSANDRA
559617	PNSLSN79P07L328T	PANSITTA ALESSANDRO
560149	DMRFNC84A26L109X	DE MERRA FRANCESCO
561240	VLRRHL74E51A662F	VALERIO RACHELE
561312	VUANTN65H46A662X	UVA ANTONIA
562585	MGNMRM53M30C134Y	MAGNO MAURO REMO
562587	MGNFNC54R02C134L	MAGNO FRANCESCO FULVIO
562696	CSLSVN55R03F376F	CASELLI SILVANO
562782	PSCRLN74M58H096Z	PESCE RITA ELENA
562808	BLSLCN74A30A669Q	BALESTRUCCI LUCIANO
562868	LNDRFL76T31L328O	LANDINI RAFFAELE
562909	LNTNNZ71R47E155C	LEONETTI NUNZIA
563012	BTTFBA71H15A662J	BATTAGLIA FABIO
563142	PTRPQL81C07I330T	PETRAGALLO PASQUALE
563146	MLNLRT79S09A662Q	MILONE ALBERTO
563180	VNTVCN77A21L328M	VENITUCCI VINCENZO
563198	PZZGPP76P18L328E	PIAZZOLLA GIUSEPPE
563201	MRGGPP75H25A662Y	MAUROGIOVANNI GIUSEPPE



563203 FCLGPP75M21A662H	FUCILLI GIUSEPPE
563204 CRLGPP80M25A048W	CARELLA GIUSEPPE
563225 PSTVTI83H03A285U	PISTILLO VITO
563236 VNTGNN85M16A048C	VENTRELLA GIOVANNI
563269 PLRFBA78H29L328B	PALIERI FABIO
563315 LMNNZF82E14B619Z	LAMANNA NUNZIO FABIO
563328 CLNMRA62B23F784R	CALIANNO MARIO
563340 BSCMRN78S41A893C	BUSCIALA' MARINA
563351 BRNFNC64S13A048X	BRUNO FRANCESCO
563354 FLNGNN78R41A669G	T-BOOKS DI FILANNINO GIOVANNA
63355 TRCFLC44H18G291N	TRICARICO FELICE
563364 DZNDNC84S18L425L	DIZONNO DOMENICO
563377 DPNNTN86A16L109A	DE PINTO ANTONIO
563398 MRNVNT84D54F284E	MARIANO VALENTINA
563403 MSTRSO75H52F262H	MESTO ROSA
563409 STRNTN74S16A225S	STRAGAPEDE ANTONIO
563427 CLNLNZ78P07L328U	COLANGELO LORENZO
563434 PCAFNC50D03F915W	PACE FRANCESCO
563437 PSSDBR75L66A662W	PASSAQUINDICI DEBORA
563443 CHPGRZ64T66L328R	CHIEPPA GRAZIA
563445 FSRMHL68C11G224A	FUSARO MICHELE
563450 RZZNCL79L14A662V	RIZZI NICOLA
563465 LNIGMN69E68A662B	LIUNI GIACOMINA
563466 CHMVLR79L49A662X	CHIMENTI VALERIA
563483 LBAMRA47B21F284T	ALBA MARIO
563489 TFLGPP65H27A662Z	TEOFILO GIUSEPPE
563502 RCCCML46A44H764K	RICCIARDI CARMELINA
563523 SLVNLV78D25H096U	SILVESTRI ANGELO VITO
563530 CMPMSM72A15A662M	CAMPANELLI MASSIMILIANO
563543 SLFVCN46T23E155F	SOLFRIZZO VINCENZO
563557 FLNMST83L56A669T	FILANNINO MARIA STEFANIA



563568 DPNNGL82T62F284Y DE PINTO ANGELA  
563569 PRGVTI53P27A662M PURGATORIO VITO  
563571 PCCRGR80H06A669W PICCOLO RUGGIERO  
563574 SPNNGL85H47L328F SPINELLI ANGELA  
563598 GLNNTN51P07G787M GIULIANI ANTONIO  
564522 DNTDNC83E11A662N DOMENICO DENTAMARO  
569202 LTRLGU64C18F923A ORGANIZER NETWORK DI LATROFA LUIGI  
571318 LMNFNC69L30A883Z LAMONARCA FRANCESCO

- L'ANNOTAZIONE D'UFFICIO, NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE, TENUTO DALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI, DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' MEDESIMA IN CAPO ALLA POSIZIONE R.E.A. DI CIASCUNA IMPRESA;
- LA NOTIFICA, TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DELL'INIBIZIONE DISPOSTA, NONCHE' DELLA SUA CORRISPONDENTE ANNOTAZIONE NEI CONFRONTI DI QUELLE IMPRESE CHE ABBIANO UN INDIRIZZO ELETTRONICO CERTIFICATO VALIDO;
- LA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE "ON LINE" DELLA CAMERA DI COMMERCIO IAA DI BARI PER SESSANTA (60) GIORNI CONSECUTIVI, DEL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 21BIS DELLA LEGGE N.RO 241/1990.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ORDINARIO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE, ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO.

BARI, LI' 15 APRILE 2019

IL CONSERVATORE DEL R.I.

(Dr.ssa Angela P. PARTIPALO)